3

PEL

Signor Antonio Curcio, *intimato*

CONTRO

La Signora Maria-Rosa de Riso, *moglie*.

Nel Tribunale di prima-istanza sedente in Napoli.

NAPOLI

Cancelliere Falanga;
Commesso Nocera.

(3 Cam.)

IL

Signor Antonio Curcio, indirizzo

CONTRO

La Signora Maria - Rosa De Rio, moglie.

Nel Tribunale di prima - istanza sedente
in Napoli.

Cancelliere Pantaleo.
Cammasso Nocera.

§. I.

Introduzione ed oggetto.

QUesta causa, nella quale si tratta di una separazion di persone, e di beni, non che di un' amministrazione, e di un' autorizzazione ad una concepit' alienazione, esibisce un' esempio deplorabile del traviamento di una moglie, e della disgrazia di un marito.

Voi, Signor Presidente, Signori Giudici, da una parte vedete, che dopo di averle fatto il mio cliente sentire, che lasciasse Parigi, e ritornasse in Napoli presso del suo domicilio, onde provveder meglio alla comune economia, ella, mal consigliata, ha intentato questo giudizio contro di lui: Ella, per potere avere quindec' in diciotto mila ducati, ed essere così in forza a potersi opporre alla commendevole risoluzione presa da lui, vorrebbe vendere un' immobile, niente importandole la totale ruina della famiglia: Ella, prevedendo la giusta contraddizione di lui, ha pensato di allontanar questo invincibile ostacolo, con dimandare separazion personale e de' beni. Ma chi la dirigge, s' inganna, portandol' a questo passo senza veruno appoggio nè di fatto, nè di diritto; e senza avvedersi, che offende più sestesso, che il talamo altrui.

Dall' altra parte, Signori, la disgrazia dell' intimato agguaglia il fallo dell' attrice; poicchè quando per suo proprio vantaggio e soddisfazione egli dovrebbe inerire alle pretenzioni di sua moglie, si vede al contrario obbligato dalla idea dell' onore, che tiene luogo di necessità negli uomini di virtù e di coraggio, di opporre la forza delle leggi a sì fatte ingiuste dimande, e di combattere per una vittoria, che gli dee esser funesta.

Bisogna dunque, che si esponga a nuovi tormenti colla sua

resistenza, onde non eccitare contro di se colla sua viltà quella indignazione generale, che si addossano que' mariti barbari, prodighi, e viziosi, che il Tribunale giudica indegni di avere una moglie, e comunione de' beni colla medesima: e ch' egli si risolva di vedere l' attrice in Napoli a trionfare di sua pazienza, piuttosto che in Parigi della sua virtù, e delle sue azioni. Tanto richiede la sua riputazione.

Ciò premesso, passo a precisare il fatto, perchè possa poi con facilità dimostrare inammissibili le molti formi inchieste dell' attrice.

§. II.

Fatto, e stato della lite.

PEr lo risaputo fenomeno politico dell' anno 1799., trovavans' in Parigi la Signora Maria Rosa de Riso col mio cliente, Signor Antonio Curcio, amendue napoletani; questi situato e comodo, per la sua professione di Medico: quell' avvilita e disperata, per esserle stato il dilei patrimonio *confiscato* dal governo di quel tempo. In tale posizione fu presa da pericolosa malattia la Signora de Riso. Difficoltata la di lei guarigione da' Medici Francesi, amica mano le presentò per la medela il mio cliente. Questi, trasportato da nobile impegno patriottico, non solo curolla, ma le somministrò, di suo proprio danaro, i medicamenti e tutt' altro, di cui ebbe bisogno in quel critico rincontro.

Riavuta in salute, e non fidandosi di tirare innanzi sua vita, per essere ancora i suoi beni incamerati al Fisco d' allora, pensò, come eseguì nell' anno 1800., d' impalmare il Signor Curcio senza convenzione alcuna, onde questi con proventi della sua professione avesse potuto sostenerla, ed Ella avere occasione di essergli grata così. Quanto questo marito avevà acquistato, e quanto poste-

rior-

riormente acquistò, tutto a vantaggio della moglie prodigò, e con piacere.

Intanto, restituit' i beni dalla Corte di Napoli alla Riso, per effetto delle benefiche cure del gran Napoleone, si rese efficace e compensativa la legale comunione de' beni tra que' conjugi, i quali si eran uniti senza *regime dotale*. In effetti, in Parigi Curcio era quello che amministrava l'economia della moglie, eleggendosi per l'amministrazione de' beni in Napoli un Vicario generale.

Ma, poichè si ebbe notizia che i beni della Riso stavano per cadere nel vortice di un '*patrimonio*, procurato dai figli del primo letto di lei; così di comun consenso il mio cliente si portò in Napoli, ove coll' ajuto di oneste persone riuscì a salvare que' beni dal *patrimonio*, minacciato due altre volte in tempo della sua permanenza in Napoli. E quì si avverta, che i debiti, che mantenevano disquilibrata l' azienda della Riso, eran debiti contratti prima del secondo matrimonio.

Riuscito al mio cliente di concordare all' amichevole con un' istromento gl' indispettiti creditori, ed assicurata così una rendita, ripartì in seno della moglie nell' anno 1805, lasciando per Vicario generale il commendevole Sig. Michele Lopez Fonseca, oggi degnissimo Giudice nel Tribunale di appello residente in Lecce.

In sentirsi che il Signor Lopez Fonseca era stato promosso alla magistratura, e con ciò gli era incompatibile il *vicariato* suddetto, il Signor Curcio risolvè di ripatriare con la moglie, molto più perchè si era in Napoli sfallato col quel Governo, a prò del quale i suoi voti eran diretti. Ma la Riso persuase il marito a partir solo, come seguì, promettendogli di seguirlo appena le avesse rimessa una summa per equipaggiarsi secondo il suo stato, ed in proporzione delle forze.

Giunto in Napoli il mio cliente fin dal dì 14 Luglio 1806, prese subito le redini dell' amministrazione, e coll' intelligenza e consenso della moglie dismise molti debitori inetti, ed altri ne accomodò alla meglio, rimettendo puntual-

tualmente a quella ducati 150. al mese, e mantenendo le liti, e lui, Dio sà come! nel mentre che lo stato dell'azienda è tale, che l'esito supera l'introito, e che i frutti degl'immobili tutti sono a' creditori assegnati; per cui non si può procedere all'alienazione di qualcheduno di essi, abbenchè minimo, senz'andare sul momento in ruina.

In vedendo intanto il mio cliente, che lo stato delle finanze non permetteva il potersi continuare due appuntamenti, uno in Parigi, l'altro in Napoli, credè sana condotta d'invitare la moglie all'adempimento della promessa, cioè di disporsi a ripatriare, appena le avrebbe ricapitata una somma bastevole pel viaggio, e per pagare il resto de' debiti da lei, sola, contratti in Parigi, nella somma di ducati 200.; come il tutto si ha da' documenti presentati in processo.

Ad evitare il ritorno in Napoli si è persuasa la Signora de Riso a far acquisto della non indifferente summa di ducati 18 mila colla vendita di un' immobile, che, se bene non nella proprietà, almeno ne' frutti è in *legale comunione* col marito; o alla peggio si deve dal marito amministrare, come beni *parafernali* della moglie. Per riuscirvi si è pensato di dimandare in questo Tribunale lo *scioglimento della legal comunione de' beni* contro del mio cliente, per ragione di *separazion personale*, o per ragione di *separazione de' beni*, quando quella non seguisse. E, dubitandosi dell'effetto di tale avvento dello *scioglimento*, si è domandata ben anche la *libera amministrazione de' beni*, e la *reddizione del conto della tenuta amministrazione* contro l'istesso mio cliente, supponendosi *parafernali* que' beni, ove contro di ciò sia stato parlato della reddizione de' conti. Quindi, come se già fusse eseguito lo scioglimento della legal comunione de' beni, e la libera amministrazione di essi, si è chiesto dal cedente *Picadio* della Riso di richiedersi l'autorizzazione del magistrato per la vendita del centato fondo, quantevolte il mio cliente non permet-

tesse, e di notificare li reddenti e coloni, perchè più non riconoscessero il mio cliente per marito, e legittimo amministratore della Signora de Riso, ma essolui per generale amministratore. Contro di tali male accozzate petizioni io scrivo nel breve giro di poche ore, in fretta, e nel mentre sono immerso in mille altre cure, la presente memoria.

§. III.

Dimostrazione della insussistenza delle azioni, e della ragionevolezza della riconvenzione.

Num. 1. *Quai cause son dedotte per lo scioglimento del. la comunione legale de' beni, ch' è la prim' azione.*

SIgnori, ricordiamoci, che lo scioglimento della comunione fra conjugi si può dimandare, per la morte naturale, per la morte civile, pel divorzio, per la separazion personale, e per la separazione de' beni (art. 1441. *Cod. Nap.*). La Signora de Riso si è fatta a pretendere lo scioglimento divisato contro del mio cliente, di lei marito, per ragion di *separazion personale* che ha dimandata, e per ragion di *separazione de' beni* che anche ha chiesta. Ma poicche farò toccar con mani, che le due separazioni non sussistono, quindi sarà legittima la conseguenza dell' innamissibilità dello scioglimento della comunione.

Num. 2. *Insussistenza della prima causa della prim' azione.*

SE è vero, che il *divorzio* hà luogo per causa determinata, o per consenso scambievole, e perseverante nella maniera prescritta dalla legge, e sotto le condizioni, e dopo gli esperimenti determinati da essa; è certo altresì che la *separazione personale* hà luogo solamente *nel caso in cui ha luogo la domanda di divorzio per causa determinata* (*art.* 306. *Cod. Nap.*). Le cause poi determinate sono: l' adulterio del marito, allorchè avrà tenuta la sua concubina nella casa comune colla moglie; la condanna del marito a pena infamante; e finalmente gli ec-

eccessi, sevizie, o ingiurie gravi fatte dall'istesso (*art.* 230. *ad* 232. *Cod. Nap.*) Non essendosi dedotta alcuna di queste cause dalla Signora de Riso, perchè niuna n'esiste; quindi è chiaro che per ragion di *separazion personale*, non v'è luogo allo scioglimento della *comunione*. Ma lo sarà *per separazion de' beni*? Neppure.

Num. 3. *Prefazione all'insussistenza della seconda causa della prima azione.*

PRima di venire a fare una tale dimostrazione è necessario, Signori, che premetta alcune idee, che stimo necessarie per lo sviluppo di una tal quistione, onde il mio contradittore non persista nell'equivoco, cui è caduto, ricorrendo ad alcuni *articoli* del Codice Napoleone, non beno applicati e poco ben intesi.

E' a sapersi, che due persone possono unirsi in matrimonio con *convenzione*, o senza. Se con contratto si annodano, il matrimonio puol' essere inaugurato, o sotto gli auspicj della *comunione de' beni*, o sotto *il regime dotale*. Nel caso della *convenuta comunione* il Codice stabilisce delle regole particolari nella Par. 2. Cap. 2. tit. 5. del lib. 3. Nel caso poi del *regime dotale* l'istesso Codice determina i canoni anche particolari, molto differenti da' primi e ciò fà nel Cap. 3. di quell'istesso tit. 5. del lib. 3.

Ma se si uniscano senza *alcuna convenzione*, deve sapere il mio contradittore, che la società conjugale relativamente ai beni de' conjugi vien regolata dalla legge, differentemente dagl'altri due premessi casi (art. 1387.). In effetti la part. 1. del cit. cap. 2. del Cod. è diretta a regolare i beni de' conjugi, che si sono uniti senza convenzione, volendo il Legislatore, che *necessariamente siano in comunione*. Ed a questo proposito è stabilito, che ciocchè è registrato in questa parte della nuova legislazione debba formare *il diritto comune del Regno* (art. 1393., e 1400.). Quindi è, che la mancanza di questa distinzione ha fatto cadere in gravi errori il degno avversario, come analizzerò in appresso.

E quì

Num. 4. *Utili avvertimenti che servono di risposta ad alcune buccinate difficoltà.*

E Qui debbo sommettere trè altre verità al mio competitore. La prima, che l'esser stato il marito procuratore della moglie, non nuoce alla legale comunione de' beni (art. 1420.). La seconda, che per la comunione legale de' beni non è necessario, che tutti e due i conjugi posseggano beni; sì perchè l'oggetto del Legislatore nello stabilire la comunione legale fu di giovare al conjuge *povero*, come il gius romano lo giovava colla risaputa *quarta*; sì perchè, essendo il matrimonio una società come le altre, sebbene *elimentare*, stà bene, che uno de' conjugi metta i fondi, e l'altro l'opera. In effetti ecco perchè il saggio Legislatore, prevedendo il caso che il conjuge, povero di fortune, abusasse de' beni dell' altro, dispose, che questi avesse potuto dimandare la separazione de' beni (art. 1443.), e quegli avesse dovuto esser privato della sua porzione *negl' istessi effetti entrati* in legal comunione (art. 1477.): E ciò è tanto vero, che nell'art. 1448 in fini è disposto che, essendo il marito *povero*, seguita la separazion de' beni, la donna dovesse sogiacere alle spese di famiglia, e della educazion de' figli. La terza, che in questo caso l'obligazione si contrae col solo fatto del matrimonio, nè vi è bisogno di particolar convenzione, perchè la legge supplisce colla sua autorità (art. 1370. *d. Cod.*).

Ma si potrebbe dire: dunque il Sig. Curcio ha dritto di dividere colla moglie i beni di questa? Rispondo: il mio cliente lo potrebbe, perchè i beni della moglie, che oggi sono in comunione legale, ella li acquistò, fatto il contratto matrimoniale, mercè le benefiche cure del gran Napoleone, dopo di averli perduti; e perchè sono stati in maniera difesi e conservati dall' istesso mio cliente, mercè i suoi talenti e fatiche indicibili, che sembrano, come sono, novellamente acquistati. Ma a tanto non si agogna. Il Signor Curcio è moderato, e ama e rispetta la moglie senza il vile interesse. Egli dice col linguaggio della legge „ i frutti, le rendite, gl' „ interessi, e l'annualità, *qualunque sia la loro natura*, „ scadute, e percepite, durante il matrimonio, vengono „ in comunione, come lo sono gli effetti mobiliarj “, ancorchè derivati da immobili acquistati prima del matrimonio (art. 1401.).

Num. 5. *Insussistenza della seconda causa della prim' azione.*

Ciò premesso, se è vero, come è verissimo, che la separazion de' beni, sian in comunion legale, o convenzionale, si può domandare dalla moglie al magistrato in soli due casi, cioè, *quando sia in pericolo di perdere la sua dote, o pure quando il disordine degli affari del marito desse luogo a temere, che le azioni di ricupero di quella non possano soddisfarsi* (articolo 1443. Cod. Nap.); è indubitato, che l'avvanzata domanda della separazion de' beni non regge. In effetti, oltre che niuna di queste due cause si son dedotte per parte dell' attrice, una di esse non puol' esistere, perchè il mio cliente non si unì in matrimonio colla Signora de Riso sotto *régime dotale*; e l'altra non puole ideasi, perchè i fatti permanenti dimostrano il contrario. Ed in vero chi sarà quello scettico che vorrà dubitarne, quando e' sappia, che il mio cliente con discapito di sua salute, e della sua professione, abbandonando tutto se stesso all' amministrazione de' beni comunali, è venuto due volte da Parigi in Napoli in tempo e di mal' aria, e di pericolo di assassinio, per rilevare quei beni tre volte da un *patrimonio*; per mettere in sicuro il sostentamento suo e di lei; per estinguere circa 50. mila ducati di debiti, contratti prima del matrimonio dall' istessa moglie, e che minacciavan rovina; per rimpiazzare gli assegnamenti mancati ad altri creditori dopo l'incamerazione degli arrendamenti, per far aggiudicare circa 100. mila ducati di beni fondi del Duca di Capracotta in soddisfazione di crediti della medesima sua moglie; per far liquidare 90. mila ducati di partite di arrendamento; per soddisfare con cedole, e poco contante due Banchi, creditori antichi? Basta domandare alle officine de' Ministri, a' Tribunali, alle Curie, alle Piazze, a chiunque, e si troverà, che Curcio, personando la Riso, ha fatto che questa rinascesse al mondo.

Num. 6. *Irregolare istituzione della prim' azione.*

Se dunque non sussistono, nè per fatto, nè per diritto, le ragioni delle *separazioni personale*, e *de' beni*, è più che ve-

ro di non essere ammisibile la domanda dello *scioglimento della legale comunione de' beni*; dimanda, che quando si voleva menare innanzi per ragion di *separazion de' beni* solamente, doveva prima la Signora de Riso ottenere da questo Tribunale, e non da altri, la sentenza della stessa separazion de' beni, giusta il citato articolo 1443.; il che, non avendo fatto, anche per *ordine* non le compete il domandato *scioglimento*.

Num. 7. *Insussistenza della seconda azione.*

QUi non si arrestano le ingiuste pretenzioni del mio contradittore. Egli dice: la Signora de Riso vuole, che più non amministr' il marito i di lei beni. Io potrei dopo la fatta dimostrazione non risponder a questa uscita brillante, che in sostanza è una petizion del confutato principio. Ma, oltre della risposta che nasce dalle cose dette, io voglio vincere più da vicino il mio avversario. Mi ascolti dunque, ed in cortesia mi ascolti.

E' disposto dal Codice Napoleone nell' articolo 1421. così.

„ Il solo marito amministra i beni della comunione.
„ Li può vendere, alienare, ed ipotecare senza l'inter-
„ vento della moglie. "

L'istesso Codice nell' articolo 1428. determina ancora. „ Il
„ marito ha l'amministrazione di tutt' i beni *particolari*
„ della moglie.
„ Può esercitar solo tutte le azioni mobiliarie, e possesso-
„ rie, le quali appartengono alla moglie.
„ Non può alienare gl' immobili particolari della medesima
„ senza il di lei consenso.
„ E' risponsabile di qualunque deperimento *de' beni particolari*
„ della moglie, occasionati per mancanza di atti conserva-
„ vatorj.

Ciò posto, domando al saccente contradittore: di beni, di cui egli chiede l'amministrazione, sono in *comunione*, o nò? e se non lo sono, sono *peculiari*, o *particolari* della Signora de Riso? Egli non ha altra risposta che una, figlia forse della poca ponderazione fatta sulla novella legislazione. Polchè, rifugendosi sotto la

la protezione del *capit.* 3. *del tit.* 5. *del lib.* 3. *del Cod. Nap.*, ove si parla del *regime dotale*, e propriamente agli articoli riportati sotto la Sezione 4., ove si parla *de' beni parafernali*, egli si lusinga di ritirarsi in buon ordine, citando l'articolo 1576., ove è disposto così: „ La mo-„ glie ha l'amministrazione, ed il godimento de' suoi „ beni parafernali.

„ Ma essa non può alienarli, nè comparire in giudizio per „ causa de' detti beni senza l'autorizzazione del marito, o „ in caso di rifiuto senza la permissione del Giudice. „ E citando l'articolo 1577., che ordina. „ Se la moglie „ costituisce suo marito ad amministrare i suoi beni pa-„ rafernali *col peso di render conto de' frutti*, questi sarà „ tenuto verso la medesima, come qualunque altro pro-„ curatore " ma egli dovea ricordarsi del detto del giureconsulto Celso: *Scire leges non est earum verba infixa memoriæ tenere, sed vim ac potestatem*. Gli articoli da me rapportati sarebbero in una manifesta contradizione con quegli si citano dall' Avversario. Ma vi è quest' antinomia? Non vi è, nè nel Codice Napoleone vi possono essere, perchè questo fu compilato nell' istesso tempo, dalle istesse identiche persone, che partirono da dati certi e sicuri, sotto la vigilanza del Sanzionatore Napoleone, Genio singolare di ogni sorte di eroica virtù. Quale dunque ne sarà la conciliazione, o per dir meglio, l' intelligenza? Io l' ho premessa, allorchè in principio della mia dimostrazione dissi, che li stabilimenti relativamente ai beni de' conjugi, che si uniscono in matrimonio *senza convenzione*, son diversi da quelli stabiliti a regolare i beni di coloro che si annodano sotto il *regime dotale*, nel qual caso solamente possono concepirsi li beni *parafernali*; poichè, ove non vi è *dote*, è impercettibile l' idea degli *estradotali*. Se il mio cliente si fosse ammogliato colla Signora de Riso, accompagnato da strumento dotale, io mi sarei molto bene guardato di citare innanzi al vostro cospetto, o Signori, gli articoli 1521., e 1528., come all' opposto avrebbe dovuto l' av-

versario non avere il coraggio di chiedere a questo Tribunale l' esecuzione degli articoli 1576., e 1577.. Bisogna dunque dire, che il contradittore ha voluto mischiarsi nella sorte. Egli però non dovea ignorare, che voi, o Signori, prescelti dal Sovrano a decidere delle sostanze de' Cittadini, e a corregerne i costumi, essendo Maestri di coloro che sanno il nuovo, ed il preesistente diritto, lo avreste fatto pien di scorno, come *profano*, uscire dal *Sacro Tempio*. Buon però pel Signor Curcio, che siasi imbattuto nelle mani di un vero amico, e di dotti Giudicanti.

E'quì è ben, che sappia il mio contradittore, che la nuova legislazione garantisce tanto, e protegge la legale comunione de' beni tra' Conjugi, che la semplice stipulazione, con cui la moglie si costituisce la dote, non è bastevole, perchè i beni sian sotto il *regime dotale*; come non basta neppure, se siasi semplicemente detto: *di volerq restar separati de' beni* (articolo 1302.). Vi è dippiù: arriva il Codice Napoleone a stabilire come apotegma, che i Conjugi non possono con le di loro particolari convenzioni derogare ai diritti risultanti, e dall' autorità maritale, e dall' essere il marito capo della famiglia (art. 1388.), in modo tale che è loro espressamente vietato di uniformarsi a consuetudini, ed usi, quantevolte fussero a quel savio, ed antivegente principio discordanti (art. 1390.)

Num. 8. *Insussistenza della terza azione.*

DOpo di aver dimostrato, che nè l' azione dello scioglimento della legal comunione, nè quella della libera amministrazione de' beni si appartengono alla Signora de Riso, passo, volando, a farvi vedere, o Signori, essere egualmente inammisibile la domanda del permesso alla vendita di un' immobile del valore di circa docati 18 m., unico bersaglio delle cure del mio contradditore, e de' dardi della Signora de Riso.

L' essersi da me dimostrato, che i beni della Riso sono in legal comunione col marito, per cui questi n' è il legittimo

mio amministratore: e l'essersi egualmente dimostrato, che alla peggior fortuna essendo gli stessi beni *particolari*, mai *parafernali* della stessa Rosa, l'amministrazione è benanche del mio cliente; io non dovrei rispondere d'avantaggio. Non lo dovrei neppure; mentre finchè il Tribunale non decide delle due prime azioni, non si può parlare di quella terza. Non pertanto, per riportare una vittoria completa all'onore del mio cliente, ed al vero vantaggio della moglie, io discendo un'altra volta nell'arena, e dico: come mai si può permettere la richiesta vendita, se siamo con esito superante introito; se tutt'i beni sono ipotecati a' creditori, e se i frutti di questi beni sono agli stessi creditori assegnati? Dovrebbe il mio cliente, dovrei io, dovrebbe chi siede a decidere dell'affare essere, o immorali nemici della Rosa, o ignari de' novelli stabilimenti, per vedere con occhi asciutti rovinata sul momento colei, che non sa cosa si faccia. S'è vero, come è verissimo, che nell'articolo 1188. del Codice Napoleone è scritto: „ Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, *o quando per fatto proprio ha diminuite le cauzioni*, che aveva date pel contratto al suo creditore „. E che nell'articolo 124. del Codice di procedura civile è disposto: „ Il debitore non può ottenere alcun termine, nè godere di „ quello, che avesse già ottenuto, se i di lui beni si ven„ dono ad istanza di altri suoi creditori, se è in istato „ di *fallimento*, di contumacia, o di arresto, *o se ha mi„ norate per fatto proprio le cauzioni che aveva date nel „ contratto al suo creditore* „; è certa cosa, che la ruina della famiglia, appena si sappia da' creditori di essersi riportata l'autorizzazione alla vendita.

Il caso presente fa conoscere con chiarezza, quanto savio, e prudente sia il Codice, allorchè nell'articolo 1538. dispone: „ In nessun caso, nè in forza di qualunque ili„ pulazione, la moglie può alienare i suoi immobili sen„ za speciale assenso del marito, ed in caso di rifiuto, „ senza autorizzazione giudiziale.

„ Qual-

„ Qualsivoglia autorizzazione generale accordata alla moglie
„ di alienare i suoi beni immobili, tanto nel contratto
„ di matrimonio, che posteriormente, è nulla „.

Num. 9. *Riconvenzione per rifazione de' danni, e delle spese.*

Signori, il mio contradittore *Signor Angelo Saraccini* è tenuto ai danni, e spese accaggionate al mio cliente col presente giudizio, per quattro potentissime ragioni. Esse sono: I. perchè egli si è fatto a dimandare il permesso alla vendita contemporaneamente alle domande dello scioglimento della legal comunione de' beni, e della libera amministrazione di quelli, quando la prima dovea le seconde seguire: II. perchè il domandare scioglimento di comunione, e libera amministrazione de' beni parafernali, è una manifesta contradizione: III. perchè si è fatto lecito di privata autorità, senza aspettar l'esito dell'intentato giudizio di ordinare a' reddenti e coloni di riconoscere essolui, come Vicario generale della Signora de Riso sotto pena di reiterato pagamento: IV. finalmente perchè, rilevandosi dalle scritture presentate da lui medesimo, che la Signora de Riso fu dal Presidente del Tribunale di prima istanza di Parigi *solamente autorizzata a rivocare la procura, che ella diede in brevetto al mio cliente*, ignorar non dovea, che a nome della Riso istituir non poteva le azioni promosse, non essendogli lecito di scusarsi con dire, che ignorava il disposto, e del riportato articolo 1538., e degli articoli 217. 217. e 219. del Codice Napoleone, nel primo de' quali si dice: „ La moglie non può stare in giudizio senza „ l'autorizzazione del marito, quand'anche ella esercitasse „ pubblicamente la mercatura, o non fosse in comune, „ o fosse separata de' beni „. Nel secondo è scritto così: „ La donna ancorchè non sia in comunione, o sia sepa„ rata di beni, non può donare, *alienare*, ipotecare, „ acquistare a titolo gratuito, ed oneroso, senza che il „ marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in „ iscritto „. Il terzo determina come, e quando il magistrato può supplire alla mancanza dell'autorizzazione del ma-

marito, nell' uno, e nell' altro caso dei due rapportati luoghi della legge, ed è registrato ne' seguenti termini: „ Se il ma- „ rito ricusa d' autorizzare la moglie a qualche atto, que- „ sta può far citare direttamente il marito innanzi al Tri- „ bunale di prima istanza del circondario del domicilio „ comune, il quale può accordare, o negare la sua au- „ torizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito, „ ovvero legalmente chiamato alla camera del consiglio „ Signori, dunque non v'ha di colpevole fuor di *Saracini*, il mio cliente non è che infelice.

Ille erit, ille nocens, qui me tibi fecerit hostem.

Conchiudas' in fine.

§. IV.

EPILOGO.

Num. 9. *Riconvenzione per risazione de' danni, e delle spese.*

VOi vedete dunque, Signor Presidente, Signori Giudici, che l'attrice non ha altra cagione nel promuovere questa lite, che la violenza del suo umore, l' incostanza del suo genio: e che questa è una moglie, cui non si vuol più far riconoscere l' autorità legittima di suo marito, e perchè? perchè ha cercato qualche sollievo al suo male!!! Ma la vostra giustizia, Signori, non deve Ella sola mettere in dovere, obbligandol' a venire nel domicilio del marito per la forza dell' articolo 214. del Codice Napoleone, ove è stabilito: „ La moglie è obbligata ad abitar col „ marito, ed a seguitarlo ovunque egli crede opportuno „ di stabilire la sua residenza „ . . . . Dovete benanche esercitare la vostra severità contro colui che in vece di renderla savia, la fa comparire insensata, e nemica di se stessa, e de' proprj doveri: in vece di riprenderla de' suoi falli, e de' suoi eccessi, gli ha consigliati, e gli sostiene: in vece di estinguere questo picciolo fuoco, ci ha git-

gittato, e tuttavia dentro vi gitta dell' olio: e finalmente in vece di essere mediatore di una dolce pace, ha posto nelle mani di quella sciaurata la face di questa guerra. Autorizzarete voi tai violenze colla vostra giustizia? Lo solleverete voi da' danni, e dagl' interessi, che il mio cliente ha tanta ragione di pretendere contro di lui?

Signori, la giustizia esige, ed io nè son sicuro, che voi non rimandate il mio cliente solamente assoluto dalle temerarie dimande. Non dovete dargli motivo di dire, come quell' antico Romano in una eccellente declamazione: *Homo gravissimam injuriam passus, adhuc tantum absolutus sum*. Vendicate un innocenza sì manifesta, ed ingiurie così sensibili; e conservategli, se vi piace, con altrettanto onore, i diritti del suo matrimonio, come se gli vogliono rapire con ignominia ed oppressioni.

Manum de tabula.

Scrivea di casa il dì 28. Maggio 1809.

Scriva di cuore il di se. Peggio Reg.

CONCLUSIONE.

PRESENTATA

Alla I. Sezione del Tribunale di prima istanza sedente in Napoli nel giorno dell' Udienza.

NElla causa trà i Conjugi Signora Maria Rosa de Riso, *attrice*, e Signor Antonio Curcio, *intimato*.

Il Patrocinatore di esso Signor Curcio conchiude.

I. Che la Signora Maria Rosa de Riso si obbligasse a venire ad abitare col marito in Napoli, e ciò in forza dell' articolo 214. del Codice Napoleone.

II. Che non sussiste la domandata *separazion personale*, perchè niuna delle cinque determinate pel divorzio si è neppure dedotta. *dict. Cod.*

III. Che non ha luogo la richiesta *separazion de' beni*, perchè è sfornita da una delle due basi richieste a tal uopo dalla legge, *art.* 1443. detto *Cod.*

IV. Che in conseguenza della II. e III. conclusione la domanda dello scioglimento della *legal comunione de' beni*, avvanzata da essa Signora de Riso contro il suo Principale, non è ammisibile; giacchè non è fiancheggiata da alcuno de' cinque motivi richiesti dalla legge, *art.* 1441. detto *Cod. Nap.*

V. Che moltomeno può reggere la domanda della *libera amministrazione de' beni*; si perchè essi sono in *legal comunione*, e con ciò il suo Principale n'è l' amministratore, *art.* 1421. *dict. Cod.*; si perchè, quando pure non fussero in *comunione*, essi, come beni *part icolari* della Riso, debbano benanche essere dal suo Principale amministrati, *art.* 1428. detto *Cod.*, nulla ostando gli *art.* 1576. e 1577. dell' istesso Codice, mentre questi parlano de' beni *estradotali* di una donna, la quale si è maritata sotto il *Regime dotale*, e non già senza *convenzione*, come fu la società conjugale di esso Principale colla Riso.

VI.

VI. Che si debba negare il permesso alla vendita dimandata di un' immobile, come lo nega il suo Principale, perchè, trovandosi tutti gl' immobili obbligati, ed assegnati in modo a' creditori di essa Signora de Riso, che l' esito supera l' introito della vendita, quegli, vedendosi minorate per fatto proprio della debitrice le cautele, in forza degl' *art.* 1188. del detto Codice, e 124. del Codice di procedura civile, porterebbero alla rovina la famiglia sicuramente.

VII. Che sia condannato il Signor *Angelo Saracini*, patrocinatore della Riso, a nome, e ne' beni proprj, alla rifazion de' danni, e spese incagionate col presente giudizio, perchè si è fatto a promuovere azioni, per le quali la di lui Principale non era stata autorizzata a stare in giudizio, nè secondo il disposto dell' articolo 215., nè secondo il prescritto dell' articolo 219., e per quegli altri motivi di fatto e di diritto, che si son palesati nell' *allegazione*, e che si anderanno a ricordare a voce.

Così ec.

Per Nicola Flauto — con permesso della Prefettura di Polizia.

VA1
1547128